

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL
TRANSITO SULLE STRADE
AGRO-SILVO-PASTORALI
DORIO – VESTRENO**

Comune di Dorio – Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. --- del -----

Comune di Vestreno – Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. --- del -----

<i>Art. 1</i>	Ambito di applicazione
<i>Art. 2</i>	Soggetto gestore
<i>Art. 3</i>	Chiusura con cartello
<i>Art. 4</i>	Chiusura con barriera
<i>Art. 5</i>	Ordinanza di chiusura
<i>Art. 6</i>	Pubblico transito
<i>Art. 7</i>	Domanda di permesso al transito
<i>Art. 8</i>	Rilascio di permesso al transito
<i>Art. 9</i>	Registro permessi
<i>Art. 10</i>	Mezzi autorizzati al transito
<i>Art. 11</i>	Limiti al transito
<i>Art. 12</i>	Esenzioni ai limiti di transito
<i>Art. 13</i>	Sanzioni
<i>Art. 14</i>	Periodo di validità dei permessi
<i>Art. 15</i>	Polizza fidejussoria
<i>Art. 16</i>	Manifestazioni
<i>Art. 17</i>	Vigilanza
<i>Art. 18</i>	Danni
<i>Art. 19</i>	Manutenzione
<i>Art. 20</i>	Classificazione
<i>Art.21</i>	Giornata delle strade
<i>Art.22</i>	Controlli
<i>Art.23</i>	Norme di rinvio
<i>Art.24</i>	Norme finali

ALLEGATO 1: importi per il rilascio dei permessi

ALLEGATO 2: richiesta rilascio permessi (categoria A – B – D)

ALLEGATO 3: richiesta rilascio permessi (categoria C)

ALLEGATO 4: fac-simile permesso annuale e giornaliero

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali ubicate sui territori comunali di Dorio e Vestreno.

1. Strada agro-silvo-pastorale Comune di Vestreno: **“Strada agro-silvo-pastorale “Vestreno – Piazza”, classe II, che collega la località La Cros in Comune di Vestreno a quota m. 680 s.l.m., alle località Madonna di Bondo a quota m. 750 s.l.m., Monte Piazza a quota m. 750 s.l.m., Fop a quota m. 820 s.l.m., Ciarel a quota 720 s.l.m.”**
2. Strada agro-silvo-pastorale Comune di Dorio: **“Strada agro-silvo-pastorale “Dorio – Monte Piazza (Confine Comune di Vestreno”, classe II, che collega la località Cascine Bruciate in Comune di Dorio a quota m. 533 s.l.m., alla località Monte Piazza a quota m. 750 s.l.m.”**

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di “pubblica utilità”. L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di “pubblica utilità”, dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. 2 Soggetto gestore

Il Soggetto Gestore della strada Agro-Silvo-Pastorali, composta dai due “tronchi” identificati all'art. 1, è l'Amministrazione Comunale di Dorio.

I Comuni di Dorio e Vestreno avranno la facoltà di individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) previo accordo stabilito fra le parti.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura dei Comuni.

Art. 4 Chiusura con barriera

Le strade agro-silvo-pastorali potranno essere chiuse con idonee barriere con chiave o altro sistema di blocco. La barriera avrà la funzione di permettere l'immediato blocco del transito sulla strada in caso di pericolo o per qualsiasi altra situazione identificata dal gestore e quindi tendenzialmente risulterà non chiusa.

Le strade agro-silvo-pastorali che attraversassero ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potranno essere sempre chiuse salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

In questo caso il titolare del ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento.

Art. 5 Ordinanza di chiusura.

I Comuni, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovranno tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione. I Comuni nel caso di presenza di barriera di cui all'art. 4 si occuperanno altresì della sua chiusura e blocco al fine di impedire l'accesso alla strada.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio del permesso al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 Domanda di permesso al transito

La domanda di permesso al transito può essere presentata indistintamente ad uno dei due Comuni tramite la compilazione del modulo predisposto dalle Amministrazione comunale. (Allegati 2 e 3).

Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Il transito e la sosta sulle strade agro-silvo-pastorali, di cui al presente regolamento, sono soggetti al rilascio di un contrassegno denominato "strada agro-silvo-pastorale Dorio -Vestreno", rilasciato dai Comuni, previa accettazione del richiedente del contenuto del presente regolamento e sottoscrizione di un'autocertificazione attinenti le generalità del dichiarante, la targa del veicolo, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada, la località da raggiungere e l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Con l'autocertificazione il richiedente si assume tutte le responsabilità civili e penali previste e derivanti, nonché l'assunzione delle responsabilità per i danni causabili alle o sulle strade agro-silvo-pastorali.

Il contrassegno, qualora sussistano i requisiti necessari, verrà consegnato dai Comuni, e lo stesso dovrà essere collocato sul veicolo all'esterno del parabrezza, in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli; i Comuni si riservano di verificare l'adeguatezza dell'autocertificazione a norma del Codice Civile.

Il contrassegno consentirà il transito su tutte le strade elencate al punto 1 del presente regolamento.

Il contrassegno è associato al veicolo indipendentemente dal conducente.

Art. 8 Rilascio di permesso al transito (contrassegno o permesso giornaliero)

Il permesso (contrassegno) viene rilasciato dai Comuni entro 10 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari.

Il rilascio del contrassegno è subordinato al versamento dell'importo così come stabilito nell'allegato 1) del presente regolamento.

Il permesso potrà assumere alternativamente le seguenti caratteristiche:

a) "Permesso annuale", rilasciato dai Comuni, contrassegno adesivo da incollare in modo visibile sul veicolo. Detto contrassegno autorizzerà il transito del veicolo indipendentemente dal conducente e scadrà automaticamente il 31 dicembre dell'anno di validità.

Potranno richiedere il "Permesso annuale" tutti i soggetti di cui alle categorie A, B, C, D di seguito specificate.

I soggetti di cui alle categorie A1), A2) e A3) potranno richiedere il "Permesso modello A" per un massimo di tre veicoli.

I soggetti di cui alle categorie B1), B2), B3), B4) e D) potranno richiedere il "Permesso annuale" per un solo veicolo.

I soggetti appartenenti alle categorie C1 e C2 potranno richiedere il "Permesso annuale" per i veicoli necessari allo svolgimento delle loro attività, purché i suddetti mezzi rientrino nelle categorie stabilite dall'articolo 11 del presente regolamento.

b) "Permesso giornaliero", da apporre in modo visibile sul veicolo. Il permesso giornaliero potrà essere richiesto da chiunque.

Un permesso = Un mezzo.

Il rilascio del permesso è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione.

Categorie d'utenza:

A1) proprietari o affittuari dei beni immobili serviti dalla strada;

A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

A3) coniuge, parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) ed affini in linea retta di primo grado (suoceri, generi e nuore) di proprietari di beni immobili serviti dalla strada;

- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
 B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e permesse;
 B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria debitamente documentate e permesse;
 B4) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

- C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
 C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività professionali (relazioni geologiche, tecniche, ecc.);

D) tutti i soggetti non elencati nelle categorie precedenti.

Art. 9 Registro permessi

I Comuni provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità ed importo incassato.

Art. 10 Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade elencate all'art. 1 potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla Legge 990 del 24/12/69.

Art. 11 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità ¹	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1 Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5 ²	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

² Comprensivo di banchina 0.5 m

Art. 12 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Lecco, della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, con sede a Barzio, nonché dei Comuni interessati e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali, le Guardie Ecologiche Volontarie e Volontari della Protezione Civile (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);
- i Volontari del Gruppo A.I.B. previa autorizzazione comunale.

Art. 13 Sanzioni

Chi transita, accede o sosta senza il contrassegno, incollato sul parabrezza in modo visibile così come regolamentata dagli art. 7 e 8 del presente regolamento, di cui all'articolo 59, commi 3 e 4, Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (*BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008*), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano, accedono o sostano in difformità a quanto dichiarato nell'autodichiarazione.

Chiunque operi la contraffazione, alterazione, modifica o correzione dei contrassegni è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro con pagamento in misura ridotta di 100 euro ed il ritiro del contrassegno.

Chiunque violi le altre norme del presente Regolamento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 750,00 euro con pagamento in misura ridotta pari a 250,00 euro.

L'ente gestore in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare la validità del contrassegno.

Le presenti sanzioni vengono determinate ai sensi dell'art. 16 della Legge 689 del 24 novembre 1981.

Il titolare di permesso che smarrisca, distrugga o non riconsegna la chiave della serratura della barriera nei tempi e nei modi indicati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00.

Art. 14 Periodo di validità dei permessi

Il periodo di validità dei permessi dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

- il permesso di transito annuale scadrà inderogabilmente il 31 dicembre dell'anno di emissione;
- il permesso di transito giornaliero sarà valido fino alle ore 14.00 del giorno successivo la data riportata sul permesso stesso;

Art. 15 Polizza fidejussoria

I Comuni competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento alla categoria C dell'art. 8) la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 16 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche e sportive, i Comuni potranno, per il periodo in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 7 giorni prima della data di svolgimento.

Le Amministrazioni comunali si impegnano a tutelare il territorio e l'ambiente non autorizzando manifestazioni o gare sportive motoristiche in contrasto con questo principio.

Gli organizzatori degli eventi sopra elencati avranno l'obbligo di posizionare lungo le strade tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 17 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 18 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando i Comuni da qualsiasi responsabilità.

Art. 19 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico dei Comuni.

A tale scopo i comuni istituiranno un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare a tale scopo da ogni soggetto autorizzato sarà stabilito concordemente dai Comuni ed eventualmente aggiornato.

Gli importi versati verranno accantonati sul predetto fondo che potrà essere integrato con ulteriori risorse di bilancio.

Fino a diversa determinazione il contributo di manutenzione da versare è stabilito nell'allegato 1 del presente regolamento.

Art. 20 Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni. Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Art. 21 Giornate delle strade

Potranno essere istituite a partire dal corrente anno le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primavera - estate e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di cui al presente regolamento.

Art. 22 Controlli

I comuni effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alle suddette strade nonché la natura e l'entità del ripristino.

Art. 23 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare alla Legislazione Forestale Nazionale di cui al R.D. 30.12.1923, n. 3267, alla L.R. n. 8/1976, alla L.R. n. 80/1989, al Regolamento Regionale n. 1/1993, alla Delibera Giunta Regionale n. 7/14016 dell'8.8.2003, alla L.R. n. 27/2004.

Art. 24 Norme finali

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015.

Dalla data di entrata in vigore si intendono abrogati tutti gli atti e provvedimenti con esso contrastanti.

I permessi già rilasciati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità, sino a naturale scadenza.

Un singolo Comune non potrà apportare modifiche al presente regolamento senza concordarle preventivamente con gli altri Comuni, pena la perdita dei benefici ed agevolazioni per i propri residenti.

ALLEGATO 1**Importo da versare da ogni richiedente per il permesso al transito (espresso in Euro)**

Categoria richiedente	Permesso giornaliero	Permesso annuale
A1		10,00
A2		10,00
A3		10,00
B1		10,00
B2		10,00
B3		10,00
B4		10,00
C1		30,00
C2		30,00
D	5,00	30,00

ALLEGATO 2 (Richiesta rilascio permesso annuale categorie A, B e D)

Al Comune di Dorio, Via Piave 10 – 23824 Dorio (Lc)
Al Comune di Vestreno, Via Dervio n. 12 - 23822 Vestreno (Lc)

RICHIEDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO STRADA AGRO SILVO PASTORALE
“DORIO - VESTRENO”

IO SOTTOSCRITTO/A _____

NATO/A _____ IL _____

RESIDENTE A _____ IN VIA _____

TELEFONO _____

IN QUALITA' DI: _____ del mapp. _____

FG. ____ del Comune di _____

CHIEDO:

- IL RILASCIO DEL PERMESSO ANNUALE

- IL RILASCIO DEL PERMESSO GIORNALIERO

PER I SEGUENTI MEZZI:

targa: _____ targa: _____

targa: _____

ALLEGO

1. FOTOCOPIA DOC. D'IDENTITA'
2. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLA QUOTA DOVUTA

2 DICHIARO

- Di conoscere le norme che regolano il transito sulle strade “agro-silvo-pastorali”
- di assumermi gli obblighi previsti dal Regolamento disciplinante il transito sulle strade agro-silvo-pastorali “Dorio – Vestreno”
- di dichiarare che quanto sopra attestato corrisponde a verità ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e smi

Dorio / Vestreno, _____

FIRMA _____

ALLEGATO 3 ((Richiesta rilascio permesso annuale categoria C)

Al Comune di Dorio, Via Piave 10 – 23824 Dorio (Lc)
Al Comune di Vestreno, Via Dervio n. 12 - 23822 Vestreno (Lc)

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO STRADA AGRO SILVO PASTORALE “
DORIO – VESTRENO ”**

IO SOTTOSCRITTO/A _____

NATO/A _____ IL _____

RESIDENTE A _____ IN VIA _____

TELEFONO _____

CHIEDO:

IL RILASCIO DEL PERMESSO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI:

MEZZO/I UTILIZZATO/I:

PERSONE AUTORIZZATE ALLA GUIDA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI:

ALLEGO

3. FOTOCOPIA DOC. D'IDENTITA'
4. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLA QUOTA DOVUTA

3 DICHIARO

- Di conoscere le norme che regolano il transito sulle strade “agro-silvo-pastorali”
- di assumermi gli obblighi previsti dal Regolamento disciplinante il transito sulle strade agro-silvo-pastorali “Dorio – Vestreno”

Dorio / Vestreno, _____

FIRMA _____

ALLEGATO 4

FAC SIMILE PERMESSO GIORNALIERO ED ANNUALE (Da inserire)